

COMUNE DI CERVA
(Provincia di Catanzaro)

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E
GESTIONE DELL’ACQUA POTABILE

REGOLAMENTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale

n. 30 del 29 settembre 2014

INDICE

- Art. 1 - Generalità
- Art. 2 - Soggetti ammessi alla fornitura di acqua
- Art. 3 - Richieste di allacciamenti
- Art. 4 - Oneri di allaccio a carico degli utenti
- Art. 5 - Concessioni fuori dal centro abitato
- Art. 6 - Danni da allacciamento
- Art. 7 - Modalità di somministrazione
- Art. 8 - Concessione e durata
- Art. 9 - Risoluzione del contratto
- Art. 10 - Fornitura ad uso privato
- Art. 11 - Opere per le tubazioni
- Art. 12 - Fornitura ad edifici appartenenti a più persone
- Art. 13 - Manutenzioni
- Art. 14 - Voltura
- Art. 15 - Tariffe
- Art. 16 - Interruzione del servizio
- Art. 17 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
- Art. 18 - Acquisto dei contatori
- Art. 19 - Posizione e custodia dei contatori
- Art. 20 - Verifiche dei contatori
- Art. 21 - Irregolare funzionamento del contatore
- Art. 22 - Guasti
- Art. 23 - Rimozione e spostamento dei contatori - divieto
- Art. 24 - Lettura dei contatori
- Art. 25 - Consumi elevati
- Art. 26 - Approvazione liste di carico
- Art. 27 - Riscossione
- Art. 28 - Morosità
- Art. 29 - Norme per gli impianti interni
- Art. 30 - Entrata in vigore

Art. 1 - Generalità

1. Il Comune di Cerva gestisce direttamente in economia il servizio Acquedotto in tutto il territorio comunale da esso servito ai sensi della legislazione vigente.
2. Per l'esercizio dell'Acquedotto l'Amministrazione Comunale si avvale di personale proprio o di società iscritte all'albo delle Concessionarie della Riscossione, i quali agiscono sotto la direzione
 - a) dell'Ufficio Tecnico- per la fase contrattuale e per servizi tecnologici;
 - b) dell'Ufficio Tributi per la fase della riscossione.
3. Il Comune fornisce in distribuzione l'acqua potabile con concessione di erogazione derivata dal civico acquedotto ed i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, scarico e depurazione delle acque di rifiuto provenienti dai fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti secondo le proprie competenze e le condizioni e modalità di cui agli articoli seguenti.
4. Il presente Regolamento disciplina solo l'aspetto della concessione ed erogazione di acqua potabile.

Art. 2 - Soggetti ammessi alla fornitura di acqua

1. Le concessioni sono riconosciute a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, per provvedere di acqua potabile gli edifici od abitazioni, purché sussistano le condizioni perché l'acqua possa, per carico proprio, giungere nel punto di consegna, nonché per l'allaccio degli scarichi alla pubblica fognatura.
2. La fornitura d'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari, agli usufruttari o conduttori degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.
3. La fornitura di acqua è concessa ai cittadini che, ne fanno richiesta, per la costruzione della propria abitazione o altro immobile, la richiesta di fornitura acqua uso cantiere deve essere fatta dall'intestatario del permesso di costruire e ha validità fino alla scadenza del permesso di costruire.
4. L'Amministrazione comunale si riserva di non accogliere quelle domande di concessione che, a suo insindacabile giudizio, presentassero qualche inconveniente, salvo che il concessionario, a sue spese, provveda a rimuovere gli inconvenienti riscontrati dall'Amministrazione.
5. Qualunque concessione di acqua è subordinata all'accertamento da parte dell'Amministrazione che il richiedente abbia provveduto a sue spese al regolare smaltimento delle acque reflue in tubi idonei da evitare rigurgiti o impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.
6. L'Amministrazione può rifiutare la fornitura dell'acqua quando, per speciali condizioni di erogazione o di servizio o per difficoltà tecniche, non potesse essere effettuata la concessione.

7. La fornitura dell'acqua non può essere concessa nei fabbricati costruiti in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale.
8. Le concessioni, inoltre, non possono essere rilasciate se gli stabili o i locali per i quali viene richiesta la fornitura dell'acqua non siano pronti per le loro utilizzazioni e non abbiano destinazione compatibile con l'uso al quale l'acqua è destinata.
9. Per le medesime ragioni, il Comune ha facoltà di sospendere o di revocare, con effetto immediato, la concessione di acqua a qualunque uso destinata.

Art. 3 - Richieste di allacciamenti

1. Per ottenere nuovi allacci gli interessati dovranno produrre apposita domanda in bollo su moduli predisposti dal Comune. La domanda, per ogni singola unità immobiliare, dovrà essere sottoscritta: dal proprietario, o proprietari, usufruttuario, conduttore.
2. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo del richiedente
 - b) Se proprietario, enfiteuta, usufruttuario o locatario dell'immobile che deve essere dotato dell'uso dell'acqua;
 - c) Ubicazione dell'immobile;
 - d) Numero degli appartamenti o locali in cui è diviso l'immobile
 - e) Uso al quale l'acqua è destinata
 - f) La dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi alle prescrizioni in esso contenute.
3. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) visura catastale a dimostrazione che il fabbricato è accatastato;
 - b) ricevuta del versamento effettuato nelle casse comunali per diritto d'allaccio;
 - c) apposito schema dal quale si evince il pozzetto di allaccio e la relativa rete idrica con indicazione della collocazione del contatore. Tale schema deve essere sottoscritto da Tecnico abilitato o dalla ditta impiantistica esecutrice dei lavori che, dovrà rilasciare apposito attestato di conformità delle opere realizzate per come schema depositato in Comune.
4. Il richiedente l'allacciamento dovrà eseguire, a proprie spese, per il tratto ricadente dalla condotta comunale sino alla privata proprietà, contatore incluso, e secondo le istruzioni del personale incaricato dal Comune, le opere murarie, gli scavi e i rinterrati necessari alla posa delle tubazioni, nonché, il ripristino della sede stradale.
5. I lavori di cui al precedente comma non potranno avere luogo se non dopo il versamento a titolo di deposito cauzionale, che sarà determinato dal Comune su parere del competente Ufficio Tecnico Comunale in ragione di € 50,00 a metro lineare, che verrà restituito non appena saranno ultimati i lavori di ripristino del fondo stradale, dalla condotta comunale fino alla proprietà privata e collaudati dall'ufficio Tecnico Comunale.
6. Il concessionario resta responsabile di qualsiasi danno a terzi resosi indispensabile in sede di esecuzione dei lavori sopradetti.

7. Il Comune ha la facoltà di compiere, in qualunque momento e a sue spese, modifiche alle opere di presa, e nel caso in cui dovesse interrompere, anche momentaneamente il servizio, ne darà, per quanto possibile, regolare avviso all'utente interessato.

Art. 4 - Oneri di allaccio a carico degli utenti

1. Tutte le spese per la posa in opera e manutenzione della tubatura all'interno della proprietà privata, per la collocazione del contatore e contatore compreso rimarranno a completo carico dell'utente, ed eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.
2. Dopo il contatore dovrà in ogni caso sistemarsi il più vicino possibile allo stesso, una valvola di arresto per l'interruzione della distribuzione all'interno del fabbricato.

Art. 5 - Concessioni fuori dal centro abitato

1. Le concessioni fuori dal centro abitato sono subordinate alla possibilità tecnica delle derivazioni relative, da verificare caso per caso.
2. Sono vietate le concessioni fuori dal centro abitato con derivazioni dalla tubazione principale dalla camera di presa sino all'abitato.

Art. 6 - Danni da allacciamento

1. Tutte le spese occorrenti per le concessioni di acqua sono a carico del concessionario.
2. Di qualunque guasto nelle condutture e negli apparecchi privati, l'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Ufficio Tecnico Comunale, che autorizzerà l'utente ad eseguire le riparazioni necessarie come a qualsiasi altro lavoro relativo alle condutture e apparecchi che sia ritenuto opportuno.
3. L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per danni derivanti anche da terzi, da fughe di acqua o da altre cause attribuite direttamente o indirettamente alle condotte di proprietà private.

Art. 7 - Modalità di somministrazione

1. Le concessioni di acqua sono a deflusso libero, misurato dal contatore da installare a spese dell'utente.
2. Ogni prelevamento di acqua, all'infuori delle bocche di derivazione impiantate per regolari concessioni o per uso pubblico è vietato e dà luogo ad azione penale.

Art. 8 - Concessione e durata

1. Le concessioni possono essere per uso domestico, commerciale, industriale o usi diversi.
2. Le utenze domestiche sono quelle destinate al servizio di unità immobiliari adibite ad abitazione.
3. Le concessioni per uso commerciale ed industriale possono essere fatte a titolo definitivo, a condizione da stabilirsi caso per caso, sempre che la disponibilità idrica lo consenta.
4. Le utenze per usi diversi comprendono tutte le utenze diverse da quelle domestiche, commerciali ed industriali.
5. Le concessioni di acqua per uso domestico hanno la durata di un anno e s'intendono tacitamente rinnovate di anno in anno.
6. Esse possono essere disdette in qualunque tempo, ma cessano di avere effetto con la scadenza del mese successivo a quello di disdetta.
7. Per usi di tipo diverso, le concessioni sono fatte a titolo provvisorio limitatamente al periodo richiesto. In ogni caso l'utente deve comunicare la fine dell'uso diverso da quello domestico. Fino a quando non avviene tale comunicazione l'utente è obbligato a pagare la tariffa prevista per tale uso.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

1. Si dà luogo a risoluzione anticipata del contratto di concessione, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 8 nei seguenti casi:
 - a. Demolizione definitiva o incendio del fabbricato servito;
 - b. cessazione completa dell'esercizio o industria;
 - c. quando si stipuli uno o più nuovi contratti per il medesimo fabbricato.
2. Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza oneri, risarcimenti danni od altro verso il concessionario, nei seguenti casi:
 - a. se il concessionario è addivenuto alla vendita, trapasso o divisione, di tutto o parte dell'immobile servito dall'acquedotto comunale;
 - b. nei casi previsti dall'articolo 28 (morosità nei pagamenti) del presente Regolamento;
 - c. morte del concessionario;
 - d. cambiamento della ditta concessionaria;
 - e. qualora la fornitura dell'acqua dia luogo ad inconvenienti al servizio generale di erogazione dell'acqua potabile, oppure non possa effettuarsi regolarmente per ragioni tecniche, di altimetria o per altri motivi (salvo che il concessionario, a sue spese, provveda a rimuovere gli inconvenienti riscontrati dall'Amministrazione).
3. Restano salvi i diritti del comune, per la riscossione dei crediti eventuali maturati, previa lettura dei consumi effettuati.
4. Nei casi di decadenza per morosità, l'utente dopo aver soddisfatto ogni suo debito può riottenere l'erogazione ripresentando la domanda, la quale sarà considerata come domanda di nuova concessione.

Art. 10 - Fornitura ad uso privato

1. L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale sia per usi domestici o per altri usi.
2. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.
3. Per gli edifici prospicienti strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Amministrazione può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, con l'intera spesa a carico dei richiedenti.

Art. 11 - Opere per le tubazioni

1. Di regola per ogni edificio, recinto, stabilimento, ecc... è consentita una sola derivazione dalla condotta stradale, eccetto il caso previsto dal successivo art. 12.
2. Per ogni impianto, prima dell'apparecchio misuratore e fuori del fabbricato, è applicata in un pezzo di muratura una saracinesca di chiusura, di cui solo gli incaricati del Comune conservano le chiavi per eseguire le manovre.
3. L'utente deve impiantare subito dopo l'apparecchio misuratore un rubinetto, la cui chiave deve essere sempre tenuta a disposizione degli agenti dell'Amministrazione.

Art. 12 - Fornitura ad edifici appartenenti a più persone

1. Nel caso in cui un edificio appartenga a più persone e sempre che esse non raggiungano l'accordo per richiedere una unica concessione, oppure quando l'edificio sia adibito ad usi diversi o sia sede di varie industrie, le concessioni devono essere tante quanti sono gli interessati, e quanti sono gli usi e le industrie suddette.
2. Per ciascuna concessione sarà applicata la corrispondente tariffa.

Art. 13 - Manutenzioni

1. Il concessionario non può manomettere per qualsiasi motivo le condutture, anche di sua proprietà, ricadenti sulle vie pubbliche o proprietà privata, dall'attacco della condotta fino al contatore compreso.
2. Se l'utente, entro due mesi dalla firma del contratto non provvederà a versare alle casse comunali le somme relative all'esecuzione dei lavori di allaccio, nel caso in cui gli stessi sono eseguiti dal Comune, la concessione medesima si intende decaduta senza diritto per il concessionario della restituzione di somme o diritti versati per la stipula del contratto.

3. Oltrepassato il contatore, le condutture interne sono costruite a cura e spese del richiedente.
4. Tuttavia l'Amministrazione si riserva di non fornire l'acqua in mancanza della dichiarazione di conformità degli impianti redatta da personale abilitato al rilascio ai sensi delle norme vigenti;
5. Le condutture e gli apparecchi di derivazione dal tubo principale fino all'apparecchio misuratore, costruiti a spese degli utenti, passano di proprietà del Comune, il quale ha l'obbligo di provvedere costantemente alla loro manutenzione.
6. Per le concessioni di acqua potabile, poste al di fuori del centro abitato, l'Amministrazione Comunale stabilisce il punto di allaccio dell'acqua, ove dovrà essere ubicato il relativo contatore, in apposito alloggio costruito in muratura, dotato di portello in ferro, la relativa chiave sarà custodita dal Comune.

Art. 14 - Voltura

1. Può essere negata dall'Amministrazione la volturazione di una concessione nei casi di passaggi di proprietà dell'immobile al quale essa si riferisce, qualora il precedente utente sia rimasto debitore per canoni non pagati o per qualsiasi altra causa, salvo che il successore non si assuma l'obbligo del pagamento.
2. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.
3. I contratti di utenza di cui al precedente comma devono fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.

Art. 15 - Tariffe

1. L'Amministrazione Comunale provvede annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, con apposito atto deliberativo, a stabilire le tariffe col relativo importo per metro cubo nei diversi usi d'utenze.
2. Le tariffe sono suddivise fra utenze per uso domestico, utenze per uso commerciale, utenze per uso industriale e utenze per uso diverso.
3. Le tariffe annualmente stabilite sono di diritto applicabili all'utente senza che esso possa rifiutarsi o muovere eccezioni o pretesi di sorta.
4. Rimane all'utente la facoltà di chiedere la rescissione del contratto di utenza.
5. La richiesta deve essere fatta per iscritto all'Amministrazione entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 16 - Interruzione del servizio

1. L'Amministrazione non risponde verso gli utenti delle eventuali interruzioni di servizio cagionati da forza maggiore e delle necessarie riparazioni inerenti al servizio dell'acqua, né per eventuali diminuzioni di pressione nelle condutture.
2. Gli utenti sono tenuti a dare avviso immediato delle eventuali interruzioni all'Ufficio Tecnico Comunale.
3. In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'utente dal pagamento del canone del periodo in corso.
4. Nessun rimborso è dovuto in caso di sospensione della erogazione ordinata per infrazioni al presente regolamento.

Art. 17 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

1. Senza pregiudizio dell'azione penale, l'utente risponde civilmente verso il Comune di qualunque manomissione della condotta fino al contatore, incluso o per il consumo dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu ottenuta la concessione o per arbitrarie derivazioni fatte anche dopo l'apparecchio di misura.
2. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre sulla proprietà privata.
3. L'utente è quindi, responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo.
4. Sono comunque a carico dell'utente le spese inerenti i lavori di eventuali riparazioni o sostituzioni nell'ambito della sua privata proprietà.

Art. 18 - Acquisto dei contatori

1. Il contatore può essere di tipo tradizionale o di tipo con il sistema di lettura remota. I contatori, del tipo sopra indicato, sono acquistati direttamente ed a proprie spese dagli utenti. Diversamente, potranno essere forniti dal Comune previo versamento, pari al costo del contatore, da parte degli utenti, da effettuare nelle casse comunali.
2. Il Comune ha facoltà di cambiare i contatori, in caso di guasto, cattivo funzionamento, o quando in ogni caso lo ritenga opportuno. In tal caso, nell'eventualità che l'utente non effettua il versamento del costo del contatore, la relativa spesa, sarà addebitata nella prima fattura utile.
3. Le spese di manutenzione dei contatori sono a carico degli utenti, nel caso dei contatori con lettura da postazione remota, il cambio decennale della batteria sarà effettuata dal comune e addebitata all'utente.

Art. 19 - Posizione e custodia dei contatori

1. Gli apparecchi di misura debbono essere sempre collocati in maniera che siano di facile controllo per gli Agenti dell'Amministrazione e comunque nell'immediata adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio, o, nel caso in cui il fabbricato è dotato di giardino, dovrà essere posto nel confine. In ogni caso, il contatore, dovrà essere collocato sul confine esterno della proprietà e facilmente accessibile.
2. Essi debbono essere situati in apposita nicchia costruita a spese dell'utente con le norme indicate dall'incaricato dell'Amministrazione e garantiti da apposito sportello a chiusura con doppia chiave.
3. Gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico.
4. Gli eventuali rubinetti di arresto saranno sempre posti dopo il contatore.
5. La rottura o alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del misuratore, dà luogo ad azione penale e civile contro l'utente, nonché alla sospensione immediata della concessione.
6. La constatazione dell'applicazione ed esistenza dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da apposito verbale a stampa sottoscritto dall'utente.
7. Per nessun motivo l'utente può comunque rimuovere o spostare l'apparecchio di misura.
8. All'atto della messa in opera del contatore il Comune provvede ad apporre lo speciale suggello di garanzia, annota su appositi moduli il tipo del misuratore, il numero di matricola, le caratteristiche e l'eventuale consumo registrati dal contatore stesso (in caso di contatore usato).

Art. 20 - Verifiche dei contatori

1. Gli apparecchi di misura e di controllo sono normalmente verificati annualmente o a periodi più brevi a giudizio dell'Amministrazione, la quale ha, in ogni caso o in ogni momento, il diritto di far procedere ad accertamento straordinario, ove lo creda necessario.
2. L'esito di ogni controllo deve risultare da apposito verbale redatto dall'incaricato dell'Amministrazione.
3. Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal versamento della somma pari al costo del contatore (a secondo del contatore installato) che verrà restituita in caso di fondatezza del reclamo, dispone le opportune verifiche. Le operazioni di verifica saranno effettuate dal personale incaricato dal Comune e l'utente avrà diritto di assistervi.
4. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, il Comune disporrà il ricalcolo di quanto dovuto, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

5. E' considerato in buone condizioni il funzionamento dei contatori i cui dati rientrano nel limite di tolleranza , in più o in meno, del 5%.

Art. 21 - Irregolare funzionamento del contatore

1. Qualora sia stata riscontrata irregolarità da funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media giornaliera dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
2. Nel caso in cui manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal comune su accertamenti tecnici insindacabili.
3. La stessa norma si applica in caso di temporanea rimozione del contatore per guasti, fino alla sostituzione di esso.
4. L'addebito risultante è ritenuto come contrattualmente riconosciuto qualora non sia impugnato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del ruolo o dalla comunicazione.
5. Nei casi di manomissione del contatore, viene applicata la sanzione di € 200,00.

Art. 22 - Guasti

1. L'utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli stesso responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.
2. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico del comune affinché questi, a mezzo del personale incaricato, provveda a togliere lo speciale suggello, rileva il consumo, e mette in condizione l'utente, a sue spese, alla riparazione o all'eventuale sostituzione del contatore.
3. Analoga operazione deve essere fatta non appena il contatore è stato nuovamente installato, dando così la possibilità di apporre il suggello di garanzia.

Art. 23 - Rimozione e spostamento dei contatori-divieto

1. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente sotto la direzione del personale incaricato.

Art. 24 - Lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati dalla lettura dei contatori, di norma, ad intervalli regolari, secondo il programma predisposto dall'Ufficio Tecnico o dall'Ufficio Tributi.

2. La lettura del contatore può essere rilevata direttamente dal comune o affidata ad apposita società concessionaria. Gli Agenti addetti sono muniti di regolare tessera di riconoscimento personale, firmata e timbrata dal Capo dell'Amministrazione, o dall'amministratore della società concessionaria, da esibirsi a richiesta dell'utente.
3. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripete nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la sospensione dell'erogazione.
4. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese di sospensione della fornitura e di riallaccio.
5. Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 25 - Consumi elevati

1. Il Comune ha diritto di chiedere all'utente il pagamento del canone dell'acqua qualora dalle verifiche eseguite nel corso dell'anno risulti che l'utente abbia superato la media dei consumi annui ed ha altresì il diritto di chiedere un deposito a garanzia dell'ulteriore consumo di acqua per tutto l'anno.
2. L'Amministrazione Comunale può, in ogni momento e per giustificati motivi, stabilire un massimo di consumo che non deve essere oltrepassato dalle singole concessioni.

Art. 26 - Approvazione liste di carico

1. Per i canoni di utenza vanno compilate le liste di carico che, generalmente sono annuali. Le liste di carico, eccezionalmente, possono comprendere consumi di più anni
2. Le eccedenze vanno comprese nei ruoli di utenza dell'anno successivo.
3. Qualora prima della compilazione delle liste di carico non si dispone delle letture dei contatori per poter contabilizzare le eccedenze dei consumi, queste vengono calcolate all'80 per cento di quelle risultanti dall'ultima lettura e l'addebito viene considerato a titolo d'accordo da portare a conguaglio nel ruolo dell'anno successivo.
4. L'eccedenza di consumo risultante dalla lettura successiva all'ultima contabilizzata viene attribuita mediamente ai periodi ai quali si riferisce.
5. Resta in facoltà dell'utente di richiedere il controllo dell'apparecchio di misura ed il rimborso di eventuale somma non dovuta.
6. Per rimborsi di spesa, risarcimenti di danni, sanzioni, vengono compilati ruoli, quando tali partite non siano regolarizzate mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale.

Art. 27 - Riscossione

1. Le liste di carico sono riscosse in un numero di rate, secondo quanto stabilito nel relativo atto di approvazione.
2. L'importo delle somme dovute deve essere pagato dall'utente non oltre la data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento e stabilita nell'atto di approvazione delle liste di carico.
3. La riscossione da parte del comune avverrà mediante l'emissione di avvisi-fatture annuali. La riscossione può essere effettuata direttamente dal comune o affidata al concessionario abilitato alla riscossione delle entrate comunali.

Art. 28 - Morosità

1. Gli utenti morosi per canoni, eccedenze od altre somme dovute a qualsiasi titolo al Comune, derivanti sempre dalla concessione dell'acqua, sono tenuti al pagamento del debito, degli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge, della sanzione, secondo quanto stabilito nel comma successivo, oltre al rimborso delle spese di sollecito sostenute dal comune.
2. Dalla data di scadenza sarà dovuta una sanzione pari al 5%, qualora il ritardo nel pagamento è superiore a 30 giorni, del 10% se il pagamento avviene oltre sei mesi dalla scadenza .
3. In tal caso è possibile, dietro richiesta motivata, accordare agli utenti il pagamento rateizzato dei canoni dovuti, comprensivo degli interessi moratori nella misura stabilita dalla legge e delle sanzioni come sopra regolamentato, nel seguente modo:
 - a. Fino a € 500,00 complessivi n. rate 2
 - b. Da € 500,00 a € 1.000,00 n. rate 4
 - c. Da € 1.000 in poi n. rate 6
4. Per particolari situazioni sociali, da accertare attraverso le opportune verifiche anagrafiche e con la collaborazione dei vigili urbani, la rateizzazione è possibile per importi e numero di rate da adattare alle singole situazioni.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, l'utente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo deve essere riscosso in unica soluzione.
6. La morosità dà inoltre diritto al Comune di sospendere immediatamente, senza preavviso, la somministrazione dell'acqua.
7. Trascorso un mese dalla sospensione dell'acqua senza che sia stato effettuato il pagamento della somma dovuta, si intende risolta la concessione.
8. La sospensione della fornitura e la risoluzione della concessione non esonerano l'utente dall'obbligo del pagamento delle somme maturate.

Art. 29 - Norme per gli impianti interni

1. Nella distribuzione di acqua potabile è vietato l'impiego di vasche e serbatoi.
2. Serbatoi e vasche possono essere permessi soltanto quando l'acqua in essi accumulata debba servire solamente ad usi industriali o igienici.
3. I tubi da impiegarsi nelle installazioni privati debbono essere quelli consentiti dalle leggi in materia; la sezione dei tubi non può essere superiore a mezzo pollice.
4. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile o comunque mista a sostanze estranee, come pure di collocarla con apparecchi a cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetto a galleggiante.
5. Per la vigilanza delle condutture ed apparecchi ricadenti nell'interno degli immobili, gli Agenti all'uopo incaricati dall'Amministrazione, muniti di tessere di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere negli edifici ecc..., per le periodiche verifiche del consumo e comunque per assicurarsi della regolarità dell'esercizio.
6. Dette ispezioni hanno luogo di giorno, possibilmente alla presenza degli interessati o di persona che li rappresenti.
7. In caso di opposizione o di ostacoli gli Agenti autorizzati elevano verbale di contravvenzione (per come stabilito al successivo art. 8), restando sempre riservato all'Amministrazione il diritto della sospensione immediata della fornitura d'acqua e della revoca della concessione sino a che la verifica non sia eseguita e senza diritto per questo ad indennizzo o compensi all'utente, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.
8. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre al rimborso delle spese per eventuali danni.
9. In caso di manomissioni, derivazioni abusive, ecc... la sanzione di cui al precedente punto è invece da € 400,00 a € 500,00, senza pregiudizio dell'azione penale e della facoltà del Comune di revocare la concessione.
10. Gli Agenti addetti all'esercizio dell'acquedotto sono muniti di regolare tessera di riconoscimento personale, firmata e timbrata dal Capo dell'Amministrazione, o dall'amministratore della società concessionaria affidataria del servizio o della riscossione, da esibirsi a richiesta dell'utente.

Art. 30 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente e sue s.m.i..
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.